

| |
|--|
| Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ORISTANO |
| 14 MAR. 2012 |
| PROT. N. 158 |



TRIBUNALE DI ORISTANO

e.mail. tribunale.oristano@giustizia.it

Fax 0783/792865

Ufficio Segreteria

Prot. n. 400 /Inf. - Funz. 4 Macr. 5 Att. 1

Oristano, 07/03/2012

Oggetto: Enti convenzionati per l'esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Penali
Ufficio I – Affari Generali e Legislativi
ROMA

AI SIGG. GIUDICI DI PACE di
**ALES, BOSA, BUSACHI, GHILARZA, MACOMER, ORISTANO, SENEGHE, SORGONO
TERRALBA**

ALLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE di
SORGONO E MACOMER

ALLA SEZIONE PENALE
SEDE

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEDE

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
SEDE

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE FORENSE
SEDE

Si trasmette l'elenco completo e aggiornato delle convenzioni di cui all'oggetto,
relative agli enti che hanno sede nel circondario di questo Tribunale.

Cordialmente

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE





TRIBUNALE DI ORISTANO

Elenco ex art. 7 comma 1 D.M. 26.03.2001 degli enti convenzionati, alla data del 07.03.2012, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità:


| | ENTE | VALIDITA' |
|----|---|---|
| 1 | Comune di Neoneli | dal 09.03.2006 tacitamente rinnovata |
| 2 | Comune di Pau | dal 23.01.2002 tacitamente rinnovata |
| 3 | Comune di Arborea | dal 02.05.2002 tacitamente rinnovata |
| 4 | Associazione Volontari Planaria – Croce Verde Suni 2001 – SUNI - | dal 16.06.2011 al 15.06.2012 rinnovabile per ulteriori 12 mesi salvo disdetta di una delle parti almeno un mese prima della scadenza. |
| 5 | Associazione AU.SER – Oristano | dal 04.04.2011 rinnovabile per ulteriori dodici mesi salvo disdetta di una delle parti almeno un mese prima della scadenza. |
| 6 | Comune di Baratili San Pietro | dal 20.04.2011 durata tre anni e rinnovabile tacitamente a richiesta del Tribunale. |
| 7 | Provincia di Oristano | dal 16.03.2011 durata un anno e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale previa apposita deliberazione della Provincia. |
| 8 | Comune di Oristano | dal 23.02.2011 durata tre anni con possibilità di recedere la convenzione con almeno 6 mesi di preavviso. |
| 9 | Comune di Sedilo | dall'08.08.2011 durata 3 anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 10 | Associazione Volontari del Soccorso ONLUS- Tramata - | dal 14.09.2011 durata un anno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. |
| 11 | Comune di Allai | dal 14.09.2011 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 12 | Comune di Marrubiu | dal 15.09.2011 durata 3 anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 13 | Associazione Sportiva Dilettantistica | dal 03.10.2011 durata un anno e |

| | | |
|----|--|--|
| | Oristano- | tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno un mese prima della scadenza. |
| 14 | Comune di Austis | dal 05.10.2011 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 15 | Comune di Cabras | dal 06.10.2011 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 16 | Casa di Riposo "Eleonora d'Arborea" ONLUS - Oristano - | dal 03.11.2011 durata di un anno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta di una della parti, comunicata con almeno un mese prima della scadenza. |
| 17 | Integrazione Comune di Marrubiu | aumento a sei unità per ciascun periodo di riferimento. Qualora il numero dei richiedenti fosse superiore alla disponibilità, avranno diritto di precedenza le persone residenti nel Comune di Marrubiu. |
| 18 | Comune di Sennariolo | dal 7.11.2011 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 19 | Associazione Volontari del Soccorso di Aritzo | dal 9.11.2011 durata un anno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno un mese prima della scadenza. |
| 20 | Cooperativa sociale "Luoghi Comuni" di Birori | Dal 28.11.2011 durata un anno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno un mese prima della scadenza. |
| 21 | L.I.A.S.S. di Sedilo | Dal 18 gennaio 2012 durata un anno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno un mese prima della scadenza |
| 22 | Comune di Flussio | Dal 18 gennaio 2012 durata di anni tre e rinnovabile dietro semplice richiesta del tribunale. |
| 23 | P.A. LIVAS (Libera associazione volontari del Soccorso) O.N.L.U.S. | Dal 25 gennaio 2012 durata di anni due e sarà rinnovata automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta da controparte almeno tre mesi prima della scadenza. |
| 24 | Comune di Solarussa | Dal 25 gennaio 2012 durata anni tre e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |

| | | |
|----|--|---|
| 25 | Comune di Abbasanta | Dal 25 gennaio 2012 durata anni tre e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 26 | Cooperativa Sociale Progetto H Via Emilio Lussu n.3 – Macomer - | Dall'8 febbraio 2012 durata anni uno e tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno un mese prima della scadenza. |
| 27 | Comune di Pau | Dal 1° marzo 2012 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 28 | Comune di Belvì | Dal 07 marzo 2012 durata te anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |
| 29 | Comune di Suni | Dal 07 marzo 2012 durata tre anni e rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale. |

Oristano 07.03.2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. L. Mastroilli



| | | |
|-----------------------|--|-----|
| TRIBUNALE DI ORISTANO | | |
| - 8 FEB 2012 | | |
| Prot. N. | | 234 |

G.S. 3

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.28 AGOSTO 2000, N274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dr. Luigi Matrolilli, Presidente del Tribunale di Oristano giusta delega ex art.2D.M 26 marzo 2011, agli atti

E

Cooperativa Sociale Progetto H, nella persona della Presidente in carica, la sig.ra Irranca Maria Luisa, con sede in Macomer via Emilio Lussu 3

PREMESSO

- Che a norma dell'art 54 D. Lgs 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs 28 agosto 2000 n.274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, a tal fine dichiarano applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D. Lgs. 274/2000 e relative convenzioni;
- Che l'art 73 comma 5 bis inserito dall' art 4 bis, comma 1. lett g del D.L 30 dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva o pecuniaria;
- Che l'art 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006. N. 102, prevede che il pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- Che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 29.07.2010n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l'art.2 comma 1 del D.M 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato ai Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001.



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

- Che la Cooperativa Sociale Progetto H, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli organismi indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;
- Che il presidente della Cooperativa Sociale Progetto H, valutati gli scopi istituzionali e le concrete esigenze della Cooperativa, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ha deliberato di stipulare la presente convenzione con il tribunale di Oristano

TUTTO CIO'PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la presente narrativa, formante parte sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1

La Cooperativa Sociale Progetto H di Macomer consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità nei casi di cui alla premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. La cooperativa- in base alle proprie esigenze organizzative – si riserva di accogliere al massimo 2 lavoratori per volta a rotazione. La Cooperativa Progetto H specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Organizzazione e gestione di attività finalizzate a favorire l'inclusione sociale;
- b) Organizzazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo rivolti a cittadini appartenenti alla categorie di svantaggio così come definite dall'art. 4 della L. 381/91;
- c) Organizzazione e gestione di laboratori e attività lavorative rivolte a soggetti svantaggiati quali: cura e manutenzione del verde, lavorazione conto terzi, pulizie interni ed esterni, gestione mense scolastiche;
- e) Organizzazione di giornate evento per il tempo libero del disabile (mercatino natalizio, giornata carnevalesca, escursioni etc.)

ARTICOLO 2

La Cooperativa Sociale Progetto H di Macomer individua nella Dott.ssa Maria Murgia, responsabile inserimento lavorativo, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro, in base alle concrete esigenze, le relative istruzioni.

ARTICOLO 3

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente le prescrizioni di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione alla su individuata presidente;

- a) Copia del dispositivo della sentenza
- b) Scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona dovrà dedicare alle suindicate attività;
- c) Dichiarazione scritta di consenso del condannato allo svolgimento del lavoro ovvero copia di verbale di udienza o di altro atto del procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) Nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena con il quale la Cooperativa potrà rapportarsi per la gestione del caso;



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

- f) Indicazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

La Cooperativa Sociale Progetto H, tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni individuate dal Giudice nella Sentenza adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

In particolare la Cooperativa Sociale Progetto H si impegna a :

- a) Predisporre, in accordo con il funzionario di cancelleria incaricato, un progetto individuale – che verrà sottoscritto dall'interessato, previa valutazione del medico competente ex L.626/1994 – per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo, i tempi e i modi di svolgimento;
- b) Prevedere la presenza di un referente che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di Pubblica Sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- c) Verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata per valutare la necessità di modifica del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- d) Comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del soggetto inserito;
- e) Rilasciare al termine del periodo un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- f) Assicurare il rispetto delle norme e di predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- g) Adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria di cui alla L. 626/1994 previste per i propri soci;
- h) Assicurare il condannato contro gli infortuni del lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso la compagnia assicurativa Zurich agenzia di Macomer.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

ARTICOLO 4

E' fatto divieto alla Cooperativa Sociale Progetto H di Macomer di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

ARTICOLO 5

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno un (1) mese prima della scadenza.

Alla scadenza per i progetti in corso, opererà la proroga fino al reperimento di soluzione alternativa presso altra struttura.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere alla presente convenzione con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastroiilli

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Oristano per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, 08.02.2019

Per la Cooperativa Sociale Progetto H

La Presidente

De... S... ee ee



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "COOPERATIVA SOC. PROGETTO H" at the top and "C.N.L.U." at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "PROGETTO H" at the top, "C.N.L.U." at the bottom, and "P.I. 08004710908" in the center.

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.VO 28 AGOSTO 2000 N.274.

TRA

Il ministero della giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230958, dott. Luigi Mastrolilli, giusta la delega ex art. 2 Decreto ministeriale 26 marzo 2001 agli atti,

E

Il Comune di Pau, C.F: 80030320958, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Ing. Franceschino Serra;

| | |
|-----------------------|----------|
| TRIBUNALE DI ORISTANO | |
| 80006230958 | MAR 2012 |
| Prot. N. | 357 |

4-5-3

PREMESSO

- che, a norma dell'art.54 del D.lgs.vo 28 agosto 2000 n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- che ai sensi dell'art 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
- che l'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del D.lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti, le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale; presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo codice della strada, come riformulati dalla legge 29.07.2010 n.120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs.vo 28/8/2000, n. 274";
- che il Comune di Pau riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art.73 comma 5-bis T.U. Stupefacenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art: 1 -FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Art.2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Pau con separato atto, che sostituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di 2 (due) unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'ente o della Società partecipante per l'intero capitale sociale dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia sentenza contenente prescrizioni di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane del Comune di Pau :

1. di copia del dispositivo;
2. di una scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
3. della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
4. di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ;
5. del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
6. della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

Il Comune di Pau, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare l'Ente si impegna a :

- a) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipante, l'onere dei primi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per responsabilità civile verso terzi;
- b) collocare presso la struttura in attività concordata il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato ;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio ;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale - che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex legge 626/94 - per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonchè al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, li 01-03-2012

Per il Comune di Pau


Il Sindaco Dott. Ing. Franceschino Serra



Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale Dott. Luigi Mastrolilli

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli




MANSIONI ED ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NON RETRIBUITA.

Comune di Pau -

Attività previste: lavori di piccola manutenzione generale dei beni comunali (pulizia del verde pubblico, di strade e di piazze, verniciatura di recinzioni, pareti, ecc.), con l'utilizzo di strumentazione tecnica semplice non richiedente attività formativa specifica;

Per il Comune di Pau
IL SINDACO



Per il Ministero della Giustizia
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
~~IL PRESIDENTE~~
Dr. Luigi Mastrolilli

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 2000, N. 274.
TRA

TRIBUNALE DI ORISTANO

- 7 MAR 2012

379

4-S.1

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano,
C.F. 80006230959, Dott. LUIGI MASTROLILLI, giusta delega ex art. 2 Decreto 26
Marzo 2001 agli atti

E

Il Comune di Belvì nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco
Rinaldo Arangino, C.F. 00161980917

PREMESSO

Che, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività;

Che ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del Codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, , le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che, ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità;

Che l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 del Decreto Lgs 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Grazia e Giustizia 0, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29.07.2010, n. 120, la eventuale " pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto legislativo 28.08.2000, n. 274;

Premesso che il Comune di Belvì riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme sopra richiamate e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative;

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

ART. 2 – IMPEGNO DELLE PARTI

L'Autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Belvi con separato atto che costituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di due unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'Ente.

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio gestione del personale del Comune di Belvi:

- a) di copia del dispositivo;
- b) di una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- c) della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro provvedimento da cui risulti detto consenso;
- d) di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria";

Il Comune di Belvi, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice nella sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa;

Individua nei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare l'Ente si impegna a:

- a) assumere o a far assumere, in caso di collocamento del condannato presso la società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi; collocare presso la struttura in attività concordata il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli



- c) prevedere la presenza di un referente che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo effettuato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data d'inizio e quella di fine servizio;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex legge 626/94- per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 Marzo 2001.

ART. 3 – DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 Marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli



Oristano,

Per il Comune di Belvi:
Il Sindaco Arangino Rinaldo



Per il Ministero della Giustizia:
Il Presidente del Tribunale:



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

MANSIONI ED ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' NON RETRIBUITA.


Comune di Belvi:

lavori di piccola manutenzione generale dei beni comunali, pulizia giardini, parchi, strade e strutture sportive, verniciatura muri, sfalcio di erba in banchine, cunette e altre aree verdi comunali.

Per il Comune di Belvi
Il Sindaco



Per il Tribunale
Il Presidente
IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli



| | |
|-----------------------|--|
| TRIBUNALE DI ORISTANO | |
| - 7 MAR 2012 | |
| Prot. N. 380 | |

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 4-S-1
AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230959, dott. Luigi Mastrolilli, giusta la delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 agli atti,

E

Il Comune di Suni nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco Sig. Angelo Demetrio Cherchi, C.F. CHR NLD 61B20 L006I;

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- che ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
- che l'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del D.Lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.Lgs.vo 28/08/2000, n. 274";
- che il Comune di Suni riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti;

Il Sindaco
Angelo Demetrio Cherchi



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Suni con separato atto, che costituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di 5 (cinque) unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'ente o della Società partecipate per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Suni:

- a) di copia del dispositivo;
- b) di una scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- c) della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

Il Comune di Suni, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nel Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, o loro delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare l'Ente si impegna a:

- a) assumere o a far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- b) collocare presso la struttura, in attività concordata, il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;

Il Sindaco
Angelo Denotrio Cherchi

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastroianni

- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'Autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale - che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex D.Lgs. 81/2008- per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li, 7/3/2012

Per il Comune di Suni,

il Sindaco Angelo Demetrio Cherchi:


Il Sindaco
Angelo Demetrio Cherchi



Per il Ministero della Giustizia,

il Presidente del Tribunale Dott. Luigi Mastrolilli:

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Mastrolilli



MANSIONI ED ATTIVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NON RETRIBUITA
COMUNE DI SUNI

ATTIVITÀ PREVISTE:

- cura del verde in aree pubbliche e delle aree verdi adiacenti i servizi comunali e scolastici;
- piccoli lavori di manutenzione, anche in affiancamento agli operai comunali;

Per il Comune di Suni,
Il Sindaco Angelo Demetrio Cherchi:

Il Sindaco
Angelo Demetrio Cherchi



IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Masirolilli